



## Ordinanza sugli aiuti finanziari destinati a promuovere l'efficienza nell'ambito delle cure mediche di base (OACMB)

Del 8 maggio 2024

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 54a capoverso 6 della legge del 23 giugno 2006<sup>1</sup> sulle professioni mediche (LPMed);

visto l'articolo 29 capoverso 6 della legge federale del 30 settembre 2016<sup>2</sup> sulle professioni sanitarie (LPSan),

*ordina:*

### Art. 1 Oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari per progetti di cui agli articoli 54a LPMed e 29 LPSan.

<sup>2</sup> Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.

### Art. 2 Condizioni

Gli aiuti finanziari per progetti nell'ambito della formazione ai sensi della LPSan o della formazione e del perfezionamento ai sensi della LPMed nonché dell'esercizio della professione sono concessi se:

- le misure sono atte a migliorare l'efficienza nell'ambito delle cure mediche di base;
- il progetto coinvolge almeno una professione secondo la LPMed o la LPSan e ha un carattere interprofessionale o intraprofessionale;
- il progetto è trasferibile ad altri contesti o regioni; e
- gli indicatori per la valutazione dell'impatto del progetto sono definiti in un piano di valutazione.

RS .....

<sup>1</sup> RS 811.11; RU 2020 57

<sup>2</sup> RS 811.21; RU 2020 57

**Art. 3** Costi computabili

<sup>1</sup> Sono computabili i costi di progetto, segnatamente:

- a. le spese direttamente connesse con la preparazione, l'esecuzione e la direzione del progetto;
- b. i costi del materiale;
- c. i costi per la valutazione dell'impatto del progetto.

<sup>2</sup> Le prestazioni materiali e di servizi sono computabili soltanto ai prezzi usuali di mercato.

**Art. 4** Calcolo

<sup>1</sup> L'aiuto finanziario ammonta a un massimo di 600 000 franchi per progetto.

<sup>2</sup> Esso si calcola secondo:

- a. il tipo e l'importanza del progetto;
- b. l'interesse della Confederazione nei confronti del progetto;
- c. le prestazioni proprie e i contributi di organi federali e di terzi.

<sup>3</sup> Il pagamento può avvenire in modo scaglionato. È effettuato in funzione dell'avanzamento del progetto.

**Art. 5** Domanda

<sup>1</sup> La domanda di aiuti finanziari deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:

- a. indicazioni sul richiedente e i partecipanti al progetto;
- b. una descrizione dettagliata del progetto con indicazioni sull'obiettivo, la procedura, l'organizzazione del progetto, gli effetti attesi, la portata, la solidità a lungo termine e la trasferibilità del progetto;
- c. un piano di valutazione;
- d. un preventivo dettagliato con indicazioni sui partecipanti al finanziamento e sul contributo di sostegno richiesto;
- e. un calendario di attuazione del progetto con indicazione dei traguardi intermedi.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può mettere a concorso la concessione di aiuti finanziari. In questo caso fissa il termine per la presentazione delle domande nel bando di concorso.

<sup>3</sup> L'UFSP emana una guida sulla presentazione delle domande e mette a disposizione i relativi moduli. Nella guida può precisare le indicazioni di cui al capoverso 1 e stabilire altre modalità per la presentazione delle domande.

**Art. 6** Ricorso al parere di esperti per l'esame della domanda

Per la valutazione specialistica della domanda l'UFSP può ricorrere al parere di esperti.

**Art. 7** Forma della concessione

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari sono concessi mediante:

- a. una decisione formale secondo l'articolo 16 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi<sup>3</sup> (LSu); oppure
- b. un contratto di diritto pubblico secondo l'articolo 16 capoverso 2 LSu.

<sup>2</sup> Nella decisione formale o nel contratto sono stabiliti segnatamente:

- a. l'ammontare dell'aiuto finanziario;
- b. le modalità di pagamento dell'aiuto finanziario;
- c. se del caso, l'onere di effettuare una valutazione approfondita del progetto;
- d. la presentazione di rapporti periodici, segnatamente sullo svolgimento e la conclusione del progetto nonché sulle risorse utilizzate.

<sup>3</sup> La procedura per la concessione degli aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu.

**Art. 8** Comunicazione di modifiche

Gli organi responsabili dei progetti informano immediatamente l'UFSP in merito a modifiche sostanziali dei progetti su cui si fondano gli aiuti finanziari.

**Art. 9** Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024 con effetto sino al 30 giugno 2028.

8 maggio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd  
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

<sup>3</sup> RS 616.1

